

PROROGHE  
E MODIFICHE

# SUPERBONUS E BONUS CASA 2023

*Decreto Aiuti-quater, legge di  
Bilancio, Dl 11/2023 e legge 38*



# CESSIONI: BLOCCO E ULTIME MODIFICHE



*Adempimenti  
e Dl 11/2023*

# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI

## Decreto Aiuti quater


- Possibile una cessione jolly verso «soggetti privati»
- Possibili tre cessioni in ambiente controllato (verso banche, società di gruppi bancari, assicurazioni)
- Possibile una cessione da banche o società di gruppi bancari a correntisti non consumatori senza facoltà per loro di ulteriore cessione



# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI

Bonus per i quali è possibile cessione o sconto (articolo 121, comma 2, DI Rilancio 34/2020)

- Bonus ristrutturazioni (lettere **a**, **b**, **d** art. 16-bis Tuir)
- Sismabonus ordinario e «super»
- Ecobonus ordinario e «super»
- Colonnine di ricarica ordinario e «super»
- Bonus barriere architettoniche
- Bonus facciate (spese 2020-22)



# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI

## Decreto Milleproroghe

Possibile comunicazione entro delle opzioni di cessione per spese 2022 e rate residue delle spese sostenute nel 2020 o 2021:

- Termine ordinario → 16 marzo 2023
- Termine prorogato dal Milleproroghe → 31 marzo 2023
- Termine con la remissione in bonis ordinaria e speciale → 30 novembre 2023



# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI

*Correttivi alla disciplina generale delle cessioni introdotti con la legge di conversione del DL 11/2023*

## Remissione in bonis

Regola generale: possibile la remissione in bonis per la comunicazione di cessione o di sconto in fattura

Termine: **30 novembre di ogni anno**, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) per rimediare alla comunicazione di cessione/sconto

*Es. 30 novembre 2023 per rimediare alla mancata opzione per*

- *spese sostenute nel 2022*
- *rate residue delle spese sostenute nel 2021 e 2020*




# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI

*Correttivi alla disciplina generale delle cessioni introdotti con la legge di conversione del DL 11/2023*

## Remissione in bonis

Condizioni per poter accedere alla remissione in bonis ordinaria:

- sussistano **tutti i requisiti sostanziali** per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano **tenuto un comportamento coerente** con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da **un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione**;
- **non siano già state poste in essere attività di controllo** in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la **sanzione prevista** (250 euro)




# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI

*Correttivi alla disciplina generale delle cessioni introdotti con la legge di conversione del DI 11/2023*

## Remissione in bonis

La remissione in bonis speciale prevista dalla conversione del DI 11/2023 consente di procedere con la comunicazione tardiva, pagando la sanzione a queste condizioni:

- da parte del **solo beneficiario** della detrazione;
- anche se alla data del 31 marzo 2023 **non è stato concluso il contratto** per la cessione del credito
- Solo **nei confronti di banche**, società dei **gruppi bancari**, imprese di **assicurazione** (soggetti vigilati)



# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI

*Correttivi alla disciplina generale delle cessioni introdotti con la legge di conversione del DL 11/2023*


## Remissione in bonis

La sanzione:

- deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, **senza possibilità di effettuare la compensazione** con crediti eventualmente disponibili
- **non può essere oggetto di ravvedimento** ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997

### Risoluzione 59/E dell'11 ottobre 2022

- La sanzione va versata con modello F24 indicando il codice tributo **8114**
- Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il **codice fiscale del primo cessionario o del fornitore** che ha effettuato lo sconto in fattura con il **codice identificativo "10"**, denominato "cessionario/fornitore"



# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI


*Correttivi alla disciplina generale delle cessioni introdotti con la legge di conversione del DL 11/2023*

## **Cessione a Sal facoltativa per i bonus ordinari**

*Viene risolto il problema creato dalla sentenza della Cassazione 42012/2022 secondo cui, anche per cedere o usare mediante sconto in fattura i bonus ordinari, è necessaria l'asseverazione riguardante l'effettiva esecuzione dei lavori (cd. cessione a Sal)*

**Viene stabilito che per i bonus diversi dal superbonus la cessione e lo sconto in fattura per Sal sono facoltativi**

**Perciò il contribuente può fare sconto e cessione sulla base delle «spese sostenute» anche se queste hanno sopravanzato l'effettivo stato di avanzamento dei lavori**




# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI

*Correttivi alla disciplina generale delle cessioni introdotti con la legge di conversione del DL 11/2023*

## **Parcella del visto fuori dall'asseverazione tecnica**

*Viene risolto il problema creato dall'orientamento di prassi secondo cui l'asseverazione di congruità redatta dal tecnico deve contenere anche l'importo dell'onorario per il visto di conformità*

**Viene stabilito che l'indicazione dell'importo addebitato per l'apposizione del visto di conformità è meramente facoltativa all'interno dell'asseverazione di congruità della spesa**




# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI

*Correttivi alla disciplina generale delle cessioni introdotti con la legge di conversione del DL 11/2023*

## **Remissione in bonis allegato B sismabonus**

**Viene confermato che è possibile ricorrere alla Remissione in bonis quando si è mancato di presentare l'allegato B necessario per accedere al sismabonus**

La remissione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi entro cui si usa la prima rata di detrazione oppure in caso di cessione o sconto prima della comunicazione di queste opzioni




# ULTIME REGOLE SULLE CESSIONI

*Correttivi alla disciplina generale delle cessioni introdotti con la legge di conversione del DL 11/2023*

## **Compensazione con i debiti previdenziali**

*Viene superato il dubbio aperto da alcune sentenze che parevano escludere l'utilizzo dei crediti d'imposta al di fuori dei casi di pagamento dei tributi in senso stretto*

**Con una norma interpretativa viene confermata la linea seguita finora dalle Entrate secondo cui la compensazione dei crediti d'imposta potrà avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi (es. per saldare debiti previdenziali e assistenziali)**



# BLOCCO DELLE CESSIONI

Decreto legge 11/2023

- Dal **17.02.2023** vietate le comunicazioni di opzione di cessione del credito o sconto in fattura per superbonus e bonus casa ordinari cedibili
- Resta la possibilità di comunicare opzioni di cessione e sconto per i gli interventi edilizi avviati entro il **16.02.2023**



# BLOCCO DELLE CESSIONI

*Eccezioni introdotte dal DL 11/2023*

**Resta la possibilità di fare cessione o sconto in fattura per il superbonus se entro il 16.02.2023**

- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini → presentazione della Cilas
- per gli interventi effettuati dai condomini → presentazione della Cilas e approvazione della delibera assembleare di esecuzione di lavori
- per gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione → prestazione dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo



# BLOCCO DELLE CESSIONI

*Eccezioni introdotte dal DL 11/2023*

**Resta la possibilità di fare cessione o sconto in fattura per i bonus ordinari se entro il 16.02.2023**

- per gli interventi non in attività edilizia libera → presentazione della richiesta del titolo abilitativo
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo → inizio dei lavori
- per l'acquisto di case ristrutturate (articolo 16-bis del Tuir, comma 3) o il sismabonus acquisti → è stato regolarmente registrato il contratto preliminare o è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita



# BLOCCO DELLE CESSIONI

*Correzioni introdotte con la legge di conversione del Dl 11, n. 38/2023*

## Attività edilizia libera

*Viene risolto il problema di quei soggetti che hanno firmato contratti/ordinativi e/o versato acconti per l'esecuzione di interventi in edilizia libera per i quali i lavori non sono ancora cominciati entro il 16.02 (es. installazione caldaia, sostituzione finestre, installazione climatizzatore, ecc.)*

La cessione e lo sconto in fattura sono consentiti purché:

- Il committente abbia eseguito **un pagamento entro il 16.02;**
- oppure il cedente o committente e il cessionario o prestatore, attestino mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di aver già stipulato un **accordo vincolante per la cessione o lo sconto** entro il **16.02**



# BLOCCO DELLE CESSIONI

*Correzioni introdotte con la legge di conversione del Dl 11, n. 38/2023*

## Preliminare d'acquisto

*Viene risolto il problema di quei soggetti che alla data del 16.02 non hanno ancora registrato il preliminare per l'acquisto di case ristrutturate da imprese o sismabonus acquisti per i quali intendono fruire di sconto in fattura o cessione del credito*

La cessione e lo sconto in fattura sono consentiti purché entro il 16.02 risulti **presentato il titolo abilitativo da parte dell'impresa** che ha eseguito i lavori sull'immobile oggetto di vendita

Lo stesso principio viene esteso anche all'acquisto del **box auto pertinenziale** costruito dall'impresa



# BLOCCO DELLE CESSIONI

*Correzioni introdotte con la legge di conversione del Dl 11, n. 38/2023*

## Varianti

*Viene risolto il problema di quei soggetti che hanno presentato la pratica edilizia entro il 16.02, ma poi successivamente a tale data presentano varianti alle opere (tipico nel caso di chi si è affrettato a presentare la pratica entro il 25.11 o il 31.12 del 2022 per prenotare il 110%)*

**Viene stabilito che le varianti alla Cila o agli altri titoli abilitativi già presentati non rilevano ai fini del rispetto dei termini richiesti per la cessione e lo sconto in fattura**

**Non rileva neppure la nuova delibera condominiale con cui si approva la variante**



# BLOCCO DELLE CESSIONI

*Divieto generale introdotto dal DL 11/2023*

## Divieto alle Pa per tutti i tipi di bonus (cedibili e non) dal 17 febbraio 2023

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, **le pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non possono essere cessionari** dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura



# BLOCCO DELLE CESSIONI

*Eccezioni al blocco delle cessioni introdotte con la legge di conversione del DL 11, n. 38/2023*

## Bonus barriere architettoniche

Viene stabilito che è **sempre utilizzabile mediante la cessione** del credito d'imposta o lo **sconto** in fattura la detrazione del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del DL 34/2020)



# BLOCCO DELLE CESSIONI

*Eccezioni al blocco delle cessioni introdotte con la legge di conversione del DL 11, n. 38/2023*

## Opere in aree terremotate

Viene stabilito che **il blocco** delle cessioni e degli sconti in fattura **non si applica** a interventi effettuati in relazione a **immobili danneggiati** da:

- terremoti di cui al comma 8-ter dell'articolo 119 del DL 34/2020 (= Comuni in cui si sono verificati terremoti dal 1° aprile 2009 con dichiarazione dello stato d'emergenza)
- Alluvione nelle Marche del settembre 2022



# BLOCCO DELLE CESSIONI

*Eccezioni al blocco delle cessioni introdotte con la legge di conversione del DL 11, n. 38/2023*

## Opere comprese in piani di recupero

Viene stabilito che **il blocco** delle cessioni e degli sconti in fattura **non si applica**, per gli **immobili in zona sismica 1, 2 o 3**, alle **opere rientranti nell'articolo 119** del DL 34/2020 (superbonus) **ricomprese in piani di recupero** del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che al **16.02** risultino **approvati dalle amministrazioni comunali** a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti



# BLOCCO DELLE CESSIONI

*Eccezioni al blocco delle cessioni introdotte con la legge di conversione del DL 11, n. 38/2023*

## Opere eseguite da soggetti del sociale

Viene stabilito che il **blocco delle cessioni** e degli **sconti** in fattura **non si applica** alle opzioni esercitate da alcuni soggetti indicati all'articolo 119, comma 9, **lettere c), d) e d-bis)** del DL 34/2020 purché già costituiti il 16.02:

- Istituti autonomi **case popolari**
- **Cooperative edilizie** a proprietà indivisa
- Soggetti del **terzo settore** agevolati (Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)



# RATEAZIONE IN 10 ANNI



*Adempimenti  
e Dl 11/2023*

# ESTENSIONE DELLO SPALMA CREDITI

*Modifiche introdotte dalla legge di conversione del DL 11/2023*

## Norma originaria

**Decreto Aiuti quater (DL 176/2022), articolo 9 comma 4**

Per i crediti d'imposta derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 (= superbonus) per i quali la comunicazione di cessione o sconto in fattura è stata inviata alle Entrate entro il **31 ottobre 2022**

È possibile **fruire del credito in 10 anni**



# ESTENSIONE DELLO SPALMA CREDITI

*Modifiche introdotte dalla legge di conversione del DL 11/2023*

## Modifiche recate con la conversione

Il meccanismo, oltre che ai crediti derivanti dal superbonus, viene esteso ai crediti d'imposta derivanti da:

- bonus **barriere architettoniche** (articolo 119-ter, DL 34/2020)
- **sismabonus** (commi da 1-bis a 1-septies, articolo 16, DL 63/2013)

Il meccanismo viene applicato ai crediti d'imposta derivanti da comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviati all'agenzia delle Entrate entro il **31 marzo 2023**



# ESTENSIONE DELLO SPALMA CREDITI

*Modifiche introdotte dalla legge di  
conversione del Dl 11/2023*

## Altre regole applicative

Condizioni per la fruizione in 10 anni:

- Il credito deve essere non ancora utilizzato
- Serve il previo invio di una comunicazione alle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del Dpr 322/1998
- La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso.



# ESTENSIONE DELLO SPALMA CREDITI

*Modifiche introdotte dalla legge di conversione del DL 11/2023*

## Altre regole applicative

Condizioni per la fruizione in 10 anni:

- L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009.
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione



# SUPERBONUS DETRAIBILE IN 10 ANNI

*Modifiche introdotte dalla legge di  
conversione del DL 11/2023*

## Nuova possibilità di riparto

Prevista la possibilità, su opzione del contribuente, di dividere la detrazione del superbonus in 10 quote annuali

La possibilità:

- si applica alle sole spese sostenute **dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022** relative agli interventi agevolati dal **superbonus**
- l'opzione è irrevocabile e si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 cioè **presentata nel 2024**
- condizione per poter esercitare questa opzione e non aver indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2023 la prima rata di detrazione del superbonus (diviso in 4 quote annuali, ovviamente)



# SUPERBONUS DETRAIBILE IN 10 ANNI

*Modifiche introdotte dalla legge di  
conversione del DL 11/2023*

## Esempio

*Spese agevolate dal superbonus per 1.000 sostenute nel 2021 (primo Sal) e 1.000 nel 2022 (fine lavori):*

- *la detrazione di 1.100 derivante dalle spese 2021 va divisa in 5 quote di 220*
- *il credito d'imposta relativo va diviso in 5 quote a meno che non si riesca a fruire del meccanismo spalma crediti (perdendo la prima quota annuale per la quale il termine di utilizzo in compensazione è scaduto il 31.12.22)*
  
- *la detrazione di 1.100 derivante dalle spese 2022 può essere fruita in 4 rate da 275 dalla dichiarazione 2023 alla 2026 oppure in 10 rate da 110 dalla dichiarazione 2024 alla 2033*
- *il credito d'imposta di 1.100 derivante dalle spese 2022 va diviso in 4 quote, oppure in 10 fruendo del meccanismo spalma crediti*



# RESPONSABILITA' DEI CESSIONARI



*Adempimenti  
e Dl 11/2023*

# RESPONSABILITA' CESSIONARI

*Modifiche introdotte dal DL 11/2023*

## Inserito un nuovo comma 6-bis nell'articolo 121 del DI Rilancio

- Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 **il concorso nella violazione** che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, **è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione indicata dalla norma**, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cessione o sconto in fattura
- NOTA BENE: la norma riguarda tutti i crediti relativi ai bonus casa cedibili, anche quelli diversi dal superbonus



# RESPONSABILITA' CESSIONARI

*Modifiche introdotte dal DL 11/2023*

## Elenco della documentazione

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà', resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori alla ASL, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Dpr 445/2000, che attesti tale circostanza;



# RESPONSABILITA' CESSIONARI

*Modifiche introdotte dal DL 11/2023*

## Elenco della documentazione

- c) **[modificato in conversione]** visura catastale ante operam o visura storica dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
- e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;



# RESPONSABILITA' CESSIONARI

*Modifiche introdotte dal DL 11/2023*

## Elenco della documentazione

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g) [sostituita in conversione] nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del Dm Requisiti 6 agosto 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, che attesti tale circostanza



# RESPONSABILITA' CESSIONARI

*Modifiche introdotte dal DL 11/2023*

## Elenco della documentazione

h) **[sostituita in conversione]** un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del Dlgs 231/2007 (= obblighi antiriciclaggio). Qualora tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso Dlgs 231/2007, un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione all'uopo incaricata;

i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del Dlgs 231/2007, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del Dlgs 231/1997



# RESPONSABILITA' CESSIONARI

*Modifiche introdotte dal DL 11/2023*

## Elenco della documentazione

i-bis) [aggiunta in conversione] nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Dm Infrastrutture 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Dm 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;

i-ter) [aggiunta in conversione] contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente



# RESPONSABILITA' CESSIONARI

*Modifiche introdotte dal DL 11/2023*

## **Inserito un nuovo comma 6-ter nell'articolo 121 del DI Rilancio**

L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al Dlgs 206/2005 che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis



# RESPONSABILITA' CESSIONARI

*Modifiche introdotte dal DL 11/2023*

## **Inserito un nuovo comma 6-quater nell'articolo 121 del DI Rilancio**

Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6.

Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del Dlgs 50/2022 (= visto ora per allora)



# RESPONSABILITA' CESSIONARI

*Modifiche introdotte dal DL 11/2023*

## Limitazione di responsabilità ai casi di dolo o colpa grave dopo il DL Aiuti (in vigore dal 22.09.2022)

**Comma 6, articolo 121:** Il recupero dell'importo di cui al comma 5 (= bonus + sanzioni + interessi) è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di **concorso nella violazione con dolo o colpa grave**, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del Dlgs 472/1997, anche la **responsabilità in solido del fornitore** che ha applicato lo sconto **e dei cessionari** per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

**Articolo 14, comma 1.bis.1 DL 50/2022:** la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i **visti di conformità**, **le asseverazioni** e **le attestazioni** di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121 del DL Rilancio



# SUPERBONUS: PROROGHE E MODIFICHE



*Adempimenti  
e Dl 11/2023*

# SUPERBONUS

*Modifiche recate da Dl Aiuti-quater e legge di Bilancio per il 2023*


Regole differenziate in base al tipo di soggetto/intervento:

**Interventi su condomini, edifici di un unico proprietario da 2 a 4 unità immobiliari e altri soggetti agevolati (Terzo settore) → 31.12.2025 con detrazione calante**

Interventi su **unità monofamiliari e singole unità indipendenti** con accesso autonomo → **30.06.2022** con proroga al 30.09.2023 dettata dalla legge di conversione del DI 11/2023 (vecchi lavori) o **31.12.2023** (nuovi lavori)

Interventi su spogliatoi eseguiti da **società e associazioni sportive** → **30.06.2022**

Interventi eseguiti da **case popolari e cooperative edilizie** → **30.06.2023** (con possibile proroga 31.12.2023)



# SUPERBONUS IN CONDOMINIO & CO.

*Condomini, edifici di un unico proprietario da 2 a 4 unità immobiliari e altri soggetti agevolati*

## CON PRENOTAZIONE 110%

- Spese sostenute fino a **31.12.2023**: **110%**
- Spese sostenute nel **2024**: **70%**
- Spese sostenute nel **2025**: **65%**

## SENZA PRENOTAZIONE 110%

- Spese sostenute fino a **31.12.2022**: **110%**
- Spese sostenute nel **2023**: **90%**
- Spese sostenute nel **2024**: **70%**
- Spese sostenute nel **2025**: **65%**

# PRENOTAZIONE DEL 110%

*Criteria di prenotazione per i diversi tipi di edificio*

Tipo di edificio	Condizione per avere il 110% nel 2023
<b>Condomini</b>	Delibera entro il <b>18 novembre 2022</b> con data autocertificata + CILAS entro il <b>31 dicembre 2022</b>  Oppure  Delibera tra il 19 e il 24 novembre 2022 con data autocertificata + CILAS entro il <b>25 novembre 2022</b>
<b>Interventi diversi da quelli dei condomini</b>	CILAS entro il <b>25 novembre 2022</b>
<b>Interventi che implicano demolizione e ricostruzione</b>	Presentata istanza per acquisizione titolo abilitativo entro <b>31 dicembre 2022</b>

# SUPERBONUS SU VILLETTE & CO.

*Edifici unifamiliari e singole unità indipendenti con accesso autonomo*

## VECCHI LAVORI

- Scadenza ordinaria: superbonus **110%** fino al **30.06.2022**
- Proroga superbonus al **110%** fino al **30.09.2023** se al **30.09.2022** è stato effettuato il **30%** almeno dell'intervento complessivo

## LAVORI ESCLUSI

- Interventi avviati dal **01.07.2022** al **31.12.2022** (*tranne l'ipotesi di raggiungimento del 30% dell'intervento complessivo al 30.09.2022*)


## NUOVI LAVORI

- Interventi avviati dal **01.01.2023** superbonus al **90%** fino al **31.12.2023** condizionato al reddito di riferimento

# SUPERBONUS

*Requisiti per ottenere l'agevolazione del 90% sulle «villette»*

1. il contribuente deve essere titolare di **diritto di proprietà** o di **diritto reale di godimento** sull'unita' immobiliare
2. la stessa unita' immobiliare deve adibita ad **abitazione principale**
3. il contribuente deve avere un reddito di riferimento, **non superiore a 15.000 euro**




# SUPERBONUS

*Calcolo del reddito  
di riferimento*

Si considera la somma dei redditi complessivi dei componenti del nucleo familiare conseguiti nel 2022

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare e' presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o piu' familiari	si aggiunge 2



# SUPERBONUS

*Fondo a favore dei contribuenti a basso reddito (DL Aiuti quater)*

Al fine di procedere alla corresponsione di un **contributo** in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del DL 34/2020 per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, e' autorizzata la spesa **nell'anno 2023** di **20 milioni di euro**.

Il contributo e' **erogato dall'Agenzia delle entrate**, secondo criteri e modalita' determinati con **decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (= 19 novembre 2022).

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

